



Decreto federale

concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2021–2024

del 5 giugno 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 58g della legge federale del 18 marzo 1994²
sull'assicurazione malattie (LAMal);

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2015³,

decreta:

Art. 1

¹ Per le remunerazioni e gli aiuti finanziari secondo gli articoli 58d e 58e LAMal è stanziato un credito complessivo di 45,2 milioni di franchi per gli anni 2021–2024.

² Il credito complessivo è composto come segue:

- a. credito quadro di 27,7 milioni di franchi per la remunerazione delle prestazioni legate a programmi nazionali di cui all'articolo 58d capoverso 1 LAMal;
- b. credito quadro di 5 milioni di franchi per la remunerazione di prestazioni legate all'elaborazione di nuovi indicatori della qualità e allo sviluppo di indicatori esistenti secondo l'articolo 58d capoverso 1 LAMal;
- c. credito quadro di 7,5 milioni di franchi per la remunerazione di prestazioni legate a studi e verifiche sistematici secondo l'articolo 58d capoverso 1 LAMal;
- d. credito quadro di 5 milioni di franchi per gli aiuti finanziari a sostegno di progetti regionali o nazionali di sviluppo della qualità secondo l'articolo 58e capoverso 1 LAMal.

³ Nel periodo 2021–2024 l'Ufficio federale della sanità pubblica può effettuare trasferimenti di credito tra i quattro crediti quadro per un importo massimo di 4 milioni di franchi.

¹ RS 101
² RS 832.10
³ FF 2016 201

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 marzo 2019

Il presidente: Jean-René Fournier

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 5 giugno 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz